

N. R.G. 6464/2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:

Luciana Sangiovanni	Presidente
Cecilia Pratesi	Giudice
Damiana Colla	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6464/2021 promossa da:

[REDACTED] nato in **Pakistan**, il **[REDACTED]**, rappresentato e difeso dall'avv. Mariagrazia Stigliano; nei confronti di **MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE – DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO – UNITA' DUBLINO, in persona del Ministro pro tempore, non costituito**

Oggetto: impugnazione ex artt. 3 bis e ss. D.L.vo 25/2008 della decisione di trasferimento assunta dalla Autorità Dublino

Con ricorso depositato il 12 gennaio 2021 il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dall'UNITA' Dublino in data 11.5.2020 e notificato l'8.1.2021 con il quale è stato disposto il suo trasferimento in Austria deducendo che il rientro in tale stato determinerebbe il rimpatrio nel suo paese di origine, nelle medesime condizioni di insicurezza che lo avevano indotto a partire (con richiesta di applicazione sotto tale profilo della clausola discrezionale di cui all'art. 17 del regolamento), nonché comporterebbe la sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti in considerazione delle carenze sistemiche esistenti in Austria, paese caratterizzato da politica anti immigrazione e da scarsa tutela dei diritti dei rifugiati e dei migranti; da ultimo ha lamentato la violazione degli artt. 7 della legge n. 241/1990 e 29 del regolamento, nonché degli obblighi informativi previsti dagli artt. 4 e 5 del regolamento, con riferimento alla necessaria traduzione in lingua conosciuta dall'interessato.

L'amministrazione non si è costituita nonostante rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto del 24.2.2021.

Con provvedimento del 24.2.2021, visti gli articoli 3 comma 1 lettera e bis e comma 4 bis del D.L. n. 13/2017, convertito con modificazioni nella legge 46/2017, l'articolo 3 commi 3 bis e ss. D.lgs. n. 25 del 2008 e 737 e ss. c.p.c. e visto in particolare il comma 3 *septies* della disposizione da ultimo citata, ritenuto che nel caso di specie la celebrazione dell'udienza non fosse necessaria ai fini della decisione e che potesse procedersi a trattare il procedimento sulla base degli atti, sono stati concessi i termini previsti dall'art. 3 d.lgs. 28.1.2008 n. 25 ai commi 3 *quinquies* (di giorni 15) e 3 *sexies* (di giorni 10), con decorrenza a partire dal 3 settembre 2021.

Occorre premettere che il ricorrente, come si evince dal provvedimento impugnato, risulta aver presentato domanda di protezione internazionale in Italia il 13.2.2020, che dal riscontro delle impronte digitali nel sistema Eurodac è emerso che egli abbia presentato domanda di protezione

internazionale in Austria l'11.4.2016 e il 1.5.2016 e che l'Austria, ricevuta dall'Italia la richiesta di ripresa in carico, ha riconosciuto la propria competenza ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera d) del Regolamento, in data 12.3.2020 (domanda respinta).

Il criterio di competenza correttamente utilizzato è dunque quello di cui all'art. 3 comma 2 del regolamento, in combinazione con gli articoli 18 lettera d) e 23. Ciò in quanto – come già anticipato – il ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale sul territorio italiano successivamente alla presentazione della medesima domanda in Austria, la quale risulta respinta.

Premessa la competenza territoriale del giudice adito alla luce della documentazione allegata in atti, parte ricorrente censura – tra l'altro – la violazione del termine semestrale per il trasferimento (a decorrere dalla accettazione dello stato competente, avvenuta il 12.3.2020), relativamente alla quale deve essere osservato quanto segue.

L'art. 29 del Reg. UE n. 604/2013 stabilisce che *“1. Il trasferimento del richiedente o di altra persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall'accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l'interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3 2. Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell'interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito.”*

Dal tenore letterale di tale disposizione emerge che il termine semestrale decorre dall'accettazione della presa in carico dell'interessato da parte dello Stato membro competente, né risulta nel caso in esame che tale termine sia stato prorogato per i motivi previsti dalla norma, considerata la contumacia dell'amministrazione resistente (che nulla ha dedotto e prodotto al riguardo).

E' pur vero che secondo l'art. 3, comma 3 octies del d.lgs. n. 25/08 *“Quando con il ricorso di cui ai precedenti commi è proposta istanza di sospensione degli effetti della decisione di trasferimento, il trasferimento è sospeso automaticamente e il termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) n. 604/2013 ... decorre dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della medesima istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con cui il ricorso è rigettato”*, ma tale norma trova applicazione quando al momento dell'introduzione del giudizio (deposito del ricorso avverso il trasferimento) il termine semestrale non sia ancora decorso.

Nella specie, invece, detto termine è decorso precedentemente rispetto all'introduzione del giudizio e la violazione si è ormai verificata, per come dedotta nell'atto introduttivo, atteso che, a fronte dell'accettazione dell'Austria in data 12.3.2020 (e di un decreto di trasferimento datato 11.5.2020), il trasferimento doveva avvenire entro il 12.9.2020 (in difetto di estensione del termine), mentre ciò non è avvenuto, visto che il provvedimento di trasferimento impugnato risulta notificato l'8.1.2021 ed il ricorrente, dunque, a tale data, era ancora presente sul territorio italiano e non era stato trasferito, tanto da aver provveduto ad impugnare tempestivamente il trasferimento, sollevando tra le varie censure anche quella del mancato trasferimento entro il termine semestrale di cui al regolamento.

Né la successiva introduzione del presente giudizio avverso il trasferimento e l'accoglimento della relativa sospensiva valgono a sanare, con lo spostamento in avanti della decorrenza del termine semestrale al momento del rigetto del ricorso, il lamentato vizio già verificatosi antecedentemente.

Da ciò consegue che la competenza a decidere sulla domanda di protezione è dello Stato italiano ed il provvedimento di trasferimento deve quindi essere annullato, in accoglimento della domanda, come da dispositivo.

Il ricorso deve in conclusione essere accolto sotto l'evidenziato profilo, sebbene le spese di lite debbano essere dichiarate irripetibili in considerazione della contumacia dell'amministrazione resistente e della richiesta di ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

annulla il provvedimento emesso l'11.5.2020 e notificato l'8.1.2021, prot. IT – 489275-A/TA0004580/05ZGHQ6, con il quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo – Unità Dublino ha disposto il trasferimento del ricorrente in Austria e, per l'effetto, dichiara la competenza dello Stato italiano ad esaminare la domanda di protezione internazionale;
dichiara le spese di lite irripetibili.

Così deciso nella camera di consiglio del 29.9.2021.

Il Presidente
Luciana Sangiovanni